

STATUTO

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUSPINI CA VIA SANTA MARIA 218

Numero REA: CA - 158317

Codice fiscale: 02037560923

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Sede - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Guspini, la Società Cooperativa denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2

Durata e Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

	Articolo 3	
	Scopo Mutualistico	
	La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-	

tare il principio della parità di trattamento tra i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4

Oggetto Sociale

La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, la cooperativa senza finalità speculative si propone gli scopi seguenti: assicurare ai propri soci lavoro continuativo equamente remunerato; collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo, promuovere la qualificazione professionale dei propri soci. A tal fine provvede all'esercizio con il lavoro conferito ai propri soci di un'impresa per l'assunzione in appalto e/o licitazione privata, asta pubblica e/o appalto concorso da parte di enti pubblici e privati alle seguenti attività:

- 1) gestione servizi di assistenza domiciliare;
- 2) gestione servizi socio-educativi e riabilitativi;
- 3) gestione di asili nido, di scuole materne ed ogni altra attività tesa allo sviluppo psico-fisico del bambino,
- 4) gestione Centri di Aggregazione e Ludoteche, pubbliche e private;
- 5) gestione servizi Biblioteche pubbliche, private e scolastiche, inventariazione di materiale a stampa manoscritto e au-

diovisivo. Catalogazione del medesimo materiale, catalogazione dei periodici anche tramite informatizzazione.

6) Gestione di corsi di specializzazione e formazione professionale attinenti all'attività sociale;

7) Inventario, riordinamento, sistemazione di musei, gallerie e collezioni pubbliche e private, di particolare interesse storico e artistico, visite guidate ed animazione museale, organizzazione ed allestimento di mostre, convegni, rassegna di cinema all'aperto.

8) Realizzazione di pubblicazioni scientifico-divulgativa relative alle suddette attività.

9) Rilevazione e schedatura anche a fini statistici, di dati e documenti per finalità di studio, ricerca o di mercato nei modi e nei termini previsti dall'Istat.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che

svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 L. 31/01/1992 n. 59.

Potrà, infine stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto soci se tutti i soci sono persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro nel campo in cui opera la cooperativa di almeno 2 anni, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno 2 anni.

Possono essere ammessi come soci-lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento

della cooperativa.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Nei casi consentiti dalla legge possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento e dell'oggetto sociale.

E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, se non con il consenso dell'organo amministrativo.

Articolo 6

Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;

2. l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le

condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

4. i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;

5. per le imprese costituite in forma societaria dovrà inoltre essere allegato:

. copia dello Statuto e del Regolamento interno vigente;

. copia della delibera con cui la Società approva di aderire alla cooperativa;

. copia della delibera di designazione della persona che rappresenta a tutti gli effetti la Società nella Cooperativa.

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità degli aspiranti soci, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori

nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

	Articolo 7	
	Obblighi dei Soci	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento della quota sottoscritta, al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta degli amministratori, l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	3. se socio lavoratore a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di	

	cui al successivo art. 8	
	Articolo 8	
	Regolamento ex legge 142/2001	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e relativo tratta-	
	mento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, re-	
	dato dal Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Articolo 9	
	Soci Volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella coo-	
	perativa gratuitamente per fini di solidarietà, il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci, ai soci volontari non si applicano i Contratti Col-	
	lettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicura-	
	zione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malat-	

tie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 10

Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, la durata del periodo di formazione o di inserimento di un socio speciale non può comunque superare il limite di 5 anni.

Nel caso di cui al punto 1° del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professiona-

le in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui al punto 2° del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del rimborso nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per

l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall' art. 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di escussione nei confronti del socio

speciale secondo i termini e le modalità previste dagli art.

13 e 14.

Articolo 11

Diritti dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 12

Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte.

Articolo 13

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino

il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dall'art. 33.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 14

esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- 3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- 4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente sta-

tuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 dello statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

11) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta da contratto sociale;

12) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

Articolo 15

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 16

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 17

Diritti Conseguenti al Recesso o all'Esclusione

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base

del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto saranno devoluti alla riserva legale.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Titolo IV

Strumenti finanziari, Ristorni, Patrimonio Sociale, Bilancio

Articolo 18

Strumenti Finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 19

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 103,29;
 - 2) dagli strumenti privi di amministrazione di cui al precedente art. 18;

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21

Caratteristiche delle Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 33.

Le quote dei soci cooperatori potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Articolo 22

Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale una quota non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all' art. 18;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi

di cui alla lettera d) e e) dell'art. 20.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

Titolo VI

Organi Sociali

Articolo 23

Sistema di Amministrazione e organi Sociali

La Cooperativa è amministrata da un organo di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. l'organo amministrativo;
3. il collegio dei sindaci o il sindaco unico, se nominati.

Articolo 24

Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo per:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presiden-

te del Collegio sindacale, ove nominato;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;

d) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

e) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Articolo 25

Convocazione dell'Assemblea

L'organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convoca-

zione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 26

Validità dell'Assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale, anche in altre località del territorio dello stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le delibe-

razioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Articolo 27

Diritto di Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e non siano in mora nei versamenti della quota sociale.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Per i soci speciali si applica l'art. 10 del presente statuto.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della "Legacoop".

Articolo 28

Organo Amministrativo

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabili da un minimo

di tre ad un massimo di nove componenti su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si compone da un numero di membri variabili da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo orga-

no amministrativo è stato ricostituito.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso consiglio, sono sostituiti.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più tra gli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

La misura dei compensi e rimborsi spese del Presidente e degli altri Consiglieri sono determinati dall'assemblea.

Il consiglio può nominare un direttore e comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 30

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la decisione ultima spetta al Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-

rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ARTICOLO 31

Firma e Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

	Titolo VII	
	Collegio Sindacale; Arbitrato	
	Articolo 32	
	Collegio Sindacale - Sindaco Unico	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa sarà obbliga-	
	ta alla nomina dell'organo di controllo previsto dall'articolo	
	2543 del Codice Civile avente composizione monocratica, compo-	
	sto, a scelta dell'assemblea, da un solo componente iscritto	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	In alternativa all'organo di controllo di cui sopra	
	l'Assemblea potrà nominare un collegio sindacale composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui	
	all'art. 2397 c.c.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	

bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale o l'organo di controllo monocratico di cui all'art. 2543 c.c. devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,

c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale o l'organo di controllo monocratico di cui all'art. 2543 c.c. esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 33

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-

prese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. Lgs. N. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro (degli Arbitri).

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 35

Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-

ziale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. C);
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: Atzori Anna Paola.

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Guspini, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.